

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 15 (1939-1940)
Heft: 20

Artikel: Alcuni rapporti di diritto civile per il servizio attivo
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-711042>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Alcuni rapporti di diritto civile per il servizio attivo

a) Mitigazione temporanea delle disposizioni sull'esecuzione forzata.

L'ordinanza del Consiglio federale del 17 ottobre 1939 che mitiga temporaneamente le disposizioni sull'esecuzione forzata contiene un art. 16 che dispone quanto segue:

Art. 16.

Finchè dura il servizio attivo, l'art. 57 della legge sull'esecuzione e sul fallimento è sostituito dalla disposizione seguente:

L'esecuzione intentata contro una persona che si trova in servizio militare e contro le persone di cui essa è il rappresentante legale è sospesa per la durata del servizio come pure per le tre settimane che seguono il licenziamento.

L'esecuzione è pure sospesa durante i congedi. Allorchè un congedo dura più di tre settimane consecutive, l'esecuzione continua allo spirare della terza settimana.

b) Termine di sfratto dei locatari.

Il decreto del Consiglio federale del 26 settembre 1939 che proroga il termine di sfratto dei locatari prevede quando segue:

Art. 1.

L'autorità cantonale competente a decretare lo sfratto di locatari può, a domanda del locatario, prorogare adeguatamente il termine di sfratto previsto dall'articolo 265 del Codice delle obbligazioni, qualora il locatario renda verosimile che, in seguito agli avvenimenti di guerra e senza colpa da parte sua, gli è impossibile di fare il pagamento integrale della pigione.

Art. 2.

L'autorità competente dà occasione al locatore di pronunciarsi sulla domanda dell'inquilino. Essa procede d'ufficio a tutte le indagini necessarie per stabilire i fatti influenti e giudica sulle risultanze di queste indagini secondo il suo libero apprezzamento.

La proroga del termine di sfratto può essere fatta dipendere dal pagamento di una parte della pigione arretrata.

La procedura è gratuita.

c) Protezione degli affittuari in servizio attivo.

Il decreto del Consiglio federale del 19 gennaio che istituisce misure contro le speculazioni fondiari e l'indebitamento e per la protezione degli affittuari contiene fra altro le seguenti norme:

Art. 33.

Fino a che dura il servizio militare attivo, gli affittuari possono chiedere all'autorità competente di prolungare loro, per la durata di un anno, a contare dalla scadenza del termine di disdetta, il contratto di affitto, a condizione che:

- 1° l'affittuario stesso o singoli membri della sua famiglia aventi funzioni direttive nell'azienda affittata, siano soggetti all'obbligo del servizio militare,
- 2° venga data la disdetta del contratto prima della fine del servizio militare attivo, e
- 3° l'affittuario renda verosimile che lo scioglimento del contratto è una minaccia per la sua esistenza economica.

Di regola la domanda deve essere presentata, al più tardi, due mesi prima della scadenza del termine del

contratto d'affitto disdetto, e può essere rinnovati ogni volta sino alla fine del servizio militare attivo.

Art. 34.

Il contratto d'affitto non deve essere prolungato, in caso di fallimento dell'affittuario, o se il locatore giustifichi un diritto di risoluzione nel senso dell'art. 294 del codice delle obbligazioni o cause gravi che gli rendano insopportabile la continuazione del contratto, oppure se esso intende coltivare il fondo per proprio conto o per mezzo di membri della famiglia, viventi in comunione domestica con lui, per la durata di almeno cinque anni e preveda le misure per procurarsi i capi d'inventario (bestiame, istrumenti e scorte) a ciò necessari.

Art. 36.

L'autorità competente decide secondo il suo apprezzamento e senza essere vincolata a una determinata forma di procedura dopo aver sentito gli interessati e tenendo conto del servizio militare prestato, di una messa di picchetto o di un servizio militare che si preveda dover essere prestato.

Art. 38.

Le disposizioni degli articoli 33 e 37 sono applicabili anche quando un contratto di affitto scade senza disdetta prima della fine del servizio militare attivo, e il locatore si oppone alla volontaria continuazione di esso.

d) Disdetta del contratto da parte del datore di lavoro.

A prescindere dalle disposizioni esposte sotto lettera a, b e c, il servizio militare obbligatorio non accorda al padrone nessun diritto di rescindere prima del tempo un contratto di lavoro (art. 352, capoverso 3 del codice delle obbligazioni); d'altra parte però esso non lo priva della possibilità di farlo al termine previsto dalla legge o conformemente agli accordi presi.

Per gli operai delle fabbriche esiste una speciale regolamentazione in proposito nell'art. 23, lett. b) della legge federale sul lavoro nelle fabbriche. Il padrone non può rompere un contratto di lavoro a causa del servizio militare obbligatorio svizzero. Per gli operai che si trovano in servizio militare, il termine di disdetta non comprende perciò il periodo di assenza per questo servizio.

Occorre quindi orientare i militari in proposito, perchè molti credono che il datore di lavoro non abbia più nessun diritto di disdire un contratto.

Nel caso in cui avvenisse una scissione del genere, il comandante di truppa o l'ufficiale delle opere sociali farà di tutto per venire in aiuto del militare; la miglior via da seguire in proposito sarà quella di entrare personalmente in relazione col datore di lavoro e di trattare con lui in forma *cortese e benevole* (possibilmente a voce o per telefono). Non è bene farsi un giudizio prima di aver sentito anche il datore di lavoro. Durezza e minacce recano solo danno: con ciò non si riuscirebbe che a far trincerare il datore di lavoro dietro il suo diritto, rendendo così praticamente inutile qualsiasi trattativa.

È pure sbagliato rifiutare ad un militare un congedo per il solo fatto che il datore di lavoro l'ha minacciato di rompere il contratto.

Se gli sforzi dei comandanti di truppa o degli ufficiali delle opere sociali rimangono inefficaci, nei casi gravi si dovrà trasmettere gli atti relativi all'Aiutantura generale, Sezione delle opere sociali.